

CODICE ENTE: 033 - 039

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 60 del 20/12/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	Presenza	NOMINATIVO	Presenza
GALVANI PAOLA	P	CATTIVELLI ROMINA	P
VENEZIANI ELENA	P	GALLI ENRICA FRANCESCA	P
SARTORI VALERIO	P	POZZOLI GIANMARIA	P
GIORGI STEFANO	P	BERSANI PAOLO	P
DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE	P	BELLAN SIMONA	A
TAVANI MANUELA	P	NEGRATI MARA	P
CORNELLI MATTEO	P	QUAGLIAROLI FEDERICO	P
RONDA ALBERTO	P	BORGONOVI MARCO	P
PANSINI SARA	P		

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA LAURA CASSI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere MATTEO CORNELLI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Rottofreno, 15/01/2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

RICHIAMATO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31/03/2000 e modificato con atto di C.C. n. 8 del 21/03/2017 e con atto di C. C. n. 16 del 28/07/2020;

VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, e i più recenti risvolti fiscali che interessano tali Enti;

RICHIAMATO l'articolo 50 Legge 449/1997 che ha esteso ai comuni la "possibilità" di introdurre si l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base di quanto regolato dal D.Lgs. 218/1997 disponendo che "Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle: disponendo che "Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni ... omissis ... ";

RITENUTO, opportuno adeguare il Regolamento Generale delle Entrate, al fine di:

• adeguare la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla nuova normativa del Codice del Terzo Settore;

• istituire gli importi minimi per i versamenti anche per il Canone Unico

• istituire l'accertamento con adesione per garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto.;

VISTA la bozza del Regolamento Generale delle Entrate così come modificato in allegato (ALLEGATO A);

CONSIDERATO:

- che le norme contenute sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014;
- che il regolamento è stato predisposto in conformità alla normativa vigente;

VISTO l'art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del T.U.E.L.:

È aperta la discussione.

Illustra l'Assessore Della Porta Rosario Giuseppe e dettaglia in merito all'accertamento con adesione che viene introdotto nel regolamento.

Il Consigliere Negrati Mara chiede dettagli.

Risponde l'Assessore Della Porta Rosario Giuseppe.

ACQUISITO, altresì, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), del T.U.E.L. in allegato B;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 Esperita votazione palese con il seguente esito:
 con voti unanimi e favorevoli (n. 16) espressi nelle forme di legge;

 DELIBERA

 1. di approvare, per le motivazioni enunciate in premessa, il Regolamento generale delle entrate come modificato che si compone di n. 47 articoli, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

 2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1º gennaio 2024;

 3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione dedicata;
- 5. di rinviare per quanto non disciplinato dal presente regolamento, alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché a quelle regolamentari di disciplina dei singoli tributi comunali.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita votazione palese con il seguente esito: con voti unanimi e favorevoli (n. 16) espressi nelle forme di legge,

DICHIARA

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE MATTEO CORNELLI/ACTALIS SPA

sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LAURA CASSI/INFOCERT SPA

sottoscritto con firma digitale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 71 del 11/12/2023

OGGETTO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: APPROVAZIONE MODIFICHE.

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE

Rottofreno, 12/12/2023

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Rottofreno, 15/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Maria Cristina Moia / INFOCERT SPA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 71 del 11/12/2023

OGGETTO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: APPROVAZIONE MODIFICHE.

PARERI OBBLIGATORI

(art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE FAVOREVOLE

Rottofreno, 12/12/2023

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Rottofreno, 15/01/2024 Il Segretario Generale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Maria Cristina Moia / INFOCERT SPA



Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 T.U. 18.08.2000 N. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267.

Rottofreno, 12/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE Laura Cassi / InfoCert S.p.A. Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Rottofreno, 15/01/2024



Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2023

La presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio on line in data 12/01/2024.

Rottofreno, 12/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE Laura Cassi / InfoCert S.p.A. Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Rottofreno, 15/01/2024



COMUNE DI ROTTOFRENO

Provincia di Piacenza Settore Servizi Finanziari

Piazza Marconi 2 – 29010 Rottofreno(PC)
Pec: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera di C.C. n.24 del 31/03/2000 Modificato con atto di C.C. n. 8 del 21/03/2017 Modificato con atto di C.C. n. 16 del 28/07/2020 Modificato con atto di C.C. n. del

F.to Dott.ssa Laura Cassi

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART.2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE
- ART.3 FORME DI GESTIONE
- ART.4 ALIQUOTE, TARIFFE, PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
- ART.5 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

CAPO II - ENTRATE TRIBUTARIE

- ART.6 SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
- ART.7 I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
- ART.8 CHIAREZZA DELLE NORME
- ART.9 PUBBLICITA' E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI TRIBUTARI
- ART.10 RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI
- ART.11 COMUNICAZIONI INTERNE
- ART.12 ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE
- Art. 13 CONTRADDITORIO PREVENTIVO CON IL CONTRIBUENTE
- ART.14 ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO
- ART.15 VERSAMENTI MINIMI
- ART.16- RIMBORSI
- ART.17 COMPENSAZIONE
- ART.18 SANZIONI TRIBUTARIE
- ART.19 RAVVEDIMENTO OPEROSO

CAPO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- ART.20 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE
- ART.21 RECUPERO BONARIO
- ART.22 ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE
- ART.23 -RIMBORSI

CAPO IV - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

- ART.24 DIRITTO DI INTERPELLO
- ART.25 PROCEDIMENTO DEL DIRITTO DI INTERPELLO
- ART.26 EFFETTI DEL DIRITTO DI INTERPELLO
- ART.27 AUTOTUTELA
- ART.28 DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART.29 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART.30 ATTIVAZIONE
- ART.31 ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA D'UFFICIO
- ART.32- ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE
- ART.33 ESAME DELL'ISTANZA E INVITO A COMPARIRE
- ART.34 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART.35 PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE
- ART.36 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
- ART.37- RIDUZIONE DELLA SANZIONE
- ART.38 RICORSO E RECLAMO MEDIAZIONE
- ART 39 CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- ART.40 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E TRANSAZIONE

CAPO V - RISCOSSIONI E PAGAMENTI

- ART. 41- RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 42 INTERESSI MORATORI
- ART. 43 COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA
- ART.44 RATEIZZAZIONE
- ART.45 INTERRUZIONE DEI PAGAMENTI
- ART.46 CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE
- ART. 47 NORME FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D. lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni e nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D. lgs. n. 446/97.

Lo stesso regolamento è volto a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei Contribuenti di cui alla L. n. 212/2000.

Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di

La disciplina regolamentare indica le procedure e modalità generali di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie, individua le competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

ART.2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, provinciali e regionali.

ART.3 – FORME DI GESTIONE

Le entrate comunali sono gestite direttamente dal Comune, in ossequio ai criteri di maggiore economicità, provinciali e regionalità, efficienza ed equità.

È fatta salva la potestà del Consiglio Comunale di determinare una diversa forma di gestione delle entrate, scegliendo tra quelle previste dall'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Igs. n. 446/1997.

ART.4– ALIQUOTE, TARIFFE, PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO.

Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Compete al Consiglio Comunale l'approvazione e la modifica delle aliquote e delle detrazioni nelle materie allo stesso riservate dalla legge.

Compete alla Giunta, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, in base alle norme in materia, la determinazione delle tariffe, dei prezzi e di quanto non riservato per legge al Consiglio Comunale.

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti per situazioni di eccezionale gravità da motivare nella deliberazione medesima.

F.to Dott.ssa Laura Cassi

Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ed entro i termini di approvazione dello stesso, ai sensi dell'art.54 del D.lgs. n. 446/1997.

In caso di approvazione successivamente ai termini di cui al comma precedente aliquote e tariffe avranno vigenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo diverse previsioni normative.

In caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote le stesse si intendono prorogate di anno in anno salvo diverse previsioni normative.

ART.5 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

I criteri per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni delle entrate comunali sono individuate dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Le agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili.

La Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia, può prevedere l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali o l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata a soggetti richiedenti che non svolgono attività di lucro e perseguono fini di interesse pubblico coerenti con lo Statuto e i Programmi dell'Ente nei seguenti ambiti:

-- promozione o valorizzazione dell'offerta culturale e/o turistica del territorio;

-- promozione dell'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;

-- promozione della vita, della salute e sostegno della ricerca scientifica;

-- scopi di solidarietà e beneficenza;

-- promozione della coscienza ambientale e/o civica;

-- promozione dell'istruzione, la formazione e l'informazione. La Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali

Rottofreno, 15/01/2024

CAPO II - ENTRATE TRIBUTARIE

ART.6 - SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina altresì le modalità per la eventuale sostituzione del Responsabile del tributo in caso di assenza o impedimento.

Il Responsabile del tributo cura in particolare:

- tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
- cura il contenzioso tributario e dispone i rimborsi.

• cura il contenzioso tributario e dispone i rimborsi.
In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione ed altre attività previste da leggi e regolamenti in materia tributaria.

ART.7 – I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Con riferimento ai principi generali di cui all'art. 1, le norme di questo regolamento disciplinano gli obblighi del Comune in attuazione dei seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 212/2000:

• chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;

• pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;

• semplificazione e facilitazione degli adempimenti;

• rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

ART.8 – CHIAREZZA DELLE NORME

Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle

interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

ART.9 – PUBBLICITA' E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI TRIBUTARI

Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali mediante gli uffici competenti e la realizzazione di una apposita sezione sul proprio portale istituzionale.

ART.10 - RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, CAAF E ORDINI PROFESSIONALI

Il Comune collabora con associazioni rappresentative dei contribuenti, Caaf e Ordini professionali ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

F.to Dott.ssa Laura Cassi

Il Comune trasmette ai soggetti cui al comma 1, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale.

Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

ART.11 - COMUNICAZIONI INTERNE

Il servizio Tributi può richiedere, anche su richiesta del contribuente, agli uffici comunali competenti atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali.

L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato all'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario.

ART.12 – ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

- Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente, per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, mettendo a disposizione tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del tributo, anche mediante applicativi web di assistenza alla liquidazione del tributo ed alla compilazione dei modelli di pagamento.
 L'attività di cui al comma 1 è gratuita.
 Le richieste in modalità telematica devono rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza dell'istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.
 Art. 13 CONTRADDITORIO PREVENTIVO CON IL CONTRIBUENTE
 Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito questionario, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti inerenti l'avviso stesso.
 A tale richiesta il contribuente deve adempiere antro 30 giorni.
 Tale istanza è diversa dall'accertamento con adesione di cui all'art. 31.

 ART.14 ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO 1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente, per gli adempimenti connessi ai tributi in

- I provvedimenti di accertamento sono formulati secondo le norme specifiche che regolano ogni tributo e in conformità alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
- L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

- Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi 5. automatizzati, la sottoscrizione autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile del tributo in conformità alle disposizioni contenute all' art.1 comma 87 della L. n. 549/95.
- 6. Qualora invece la generazione degli avvisi di accertamento avvenga con l'emissione di un documento informatico, una copia analogica conforme all'originale dello stesso, può essere notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta. L'attestazione di conformità della copia analogica all'originale formato digitalmente è apposta dallo stesso funzionario che ha redatto l'atto in quanto pubblico ufficiale.
- La notifica degli avvisi di accertamento al contribuente può avvenire a mezzo posta, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune, PEC e con le modalità previste dalla normativa.
- Sono ripetibili nei confronti del destinatario le spese sostenute per la notificazione con qualsiasi modalità degli atti impositivi emessi per il recupero di tributi.
- Sono fatti salvi gli accertamenti già notificati al momento dell'entrata in vigore del presente

9. Sono fatti salvi gli accertamenti già notificati al momento dell'entrata in vigore del presente
Regolamento a cui si applicano le rispettive norme per la fase coattiva.

10. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'elusione ed evasione individuate ai sensi dell'art. 1
comma 1091 della L. 145/2018 e s.m.i. relative a:

• risorse tributarie comunali,

• risorse tributarie erariali dirette ed indirette ai sensi dell'art. 1 del D.L. 203/2005;
è istituito il Fondo di incentivazione e potenziamento degli uffici tributari.

La disciplina relativa all'ambito di applicazione del Fondo è demandata alla competenza della Giunta
Comunale.

ART.15 - VERSAMENTI MINIMI

Il contribuente non è tenuto al versamento di importi inferiori a quanto sotto specificato:

• IMU euro 12,00 su base annua;

• CU e pubbliche affissioni euro 2,00;

• Tassa giornaliera sui rifiuti Tari euro 1,00.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di €€6 Tassa giornaliera sui rifiuti Tari euro 1,00.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo e che comunque l'importa complessivo sia pari o superiore ad euro 12,00.

ART.16- RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione o la compensazione di cui agli articoli successivi. Non si provvede al rimborso di somme pari o inferiori agli importi minimi di legge.

Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi legali, in ragione annua, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Il Responsabile del tributo, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame delle medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

ART.17 – COMPENSAZIONE

Il contribuente, nei termini di versamento ordinario del tributo, può detrarre dalla quota dovuta le somme risultanti dal provvedimento di accoglimento di cui all'art. 16.

ART.18 – SANZIONI TRIBUTARIE

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n.471-472-473 del 18/12/1997.

L'avviso di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Non sono erogate sanzioni e interessi qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria o da erroneo comportamento degli uffici comunali.

ART.19 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il presente articolo disciplina l'istituto del ravvedimento operoso che consente al contribuente di sanare il tardivo pagamento e la tardiva dichiarazione, mediante il versamento di una sanzione ridotta.

Il ravvedimento operoso non si applica nel caso in cui al contribuente venga notificato un avviso di accertamento del tributo da parte del Comune o siano iniziate azioni accertatrici di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Non è di ostacolo al ravvedimento operoso l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Non ottemperando al versamento entro i termini indicati, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso applicando sull'importo dovuto le sanzioni stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del judicione del judic

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

CAPO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ART.20 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente i Responsabili di Servizio ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

Il Responsabile delle Entrate cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, allegando all'atto con il quale si intende procedere all'accertamento copia dell'idonea documentazione in base alle previsioni del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 del D. lgs. N. 118/2011.

ART.21 - RECUPERO BONARIO

4

- 1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando
- al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

 2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 21, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento devive accessivo. Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 21, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

 ART.22—ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE

 1 L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

 2 L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva preparatione della risogna della disposizione della disposizione della risogna della disposizione della disposizione della risogna della della risogna della risogna della disposizione della risogna della ri

- proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 deldecreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
- Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile del tributo in conformità alle disposizioni contenute all' art.1 comma 87 della L. n. 549/95. Qualora invece la generazione degli avvisi di accertamento avvenga con l'emissione di un documento informatico, una copia analogica conforme all'originale dello stesso, può essere notificata secondo le regole ordinarie della notifica a mezzo posta. L'attestazione di conformità della copia analogica all'originale formato digitalmente è apposta dallo stesso funzionario che ha redatto l'atto in quanto pubblico ufficiale.
- L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

pag. 9

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Rottofreno, 15/01/2024
il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Cassi

6 Sono ripetibili nei confronti del destinatario le spese sostenute per la notificazione con qualsiasi modalità degli atti impositivi emessi.

ART.23 -RIMBORSI

Il rimborso di somme versate e non dovute può essere chiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate, a decorrere dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Il Responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame delle medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

Rottofreno, 15/01/2024

F.to Dott.ssa Laura Cassi

CAPO IV - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART.24 - DIRITTO DI INTERPELLO

Il presente istituto, disciplinato ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212/2000 così come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

I soggetti legittimati, così come individuati dall'art.2, comma 1, del D.Lgs. n.156/2015, possono interpellareil Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazionedei tributi locali nelle ipotesi enunciate dall'art.11, comma 1, della L. n. 212/2000, così come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015.

L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

Le Associazioni sindacali e di categoria, i C.A.F.e gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.

ART.25 – PROCEDIMENTO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

Il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento si attiva con la richiesta, redatta in carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento si attiva con la richiesta del carta libera, esente da bollo e debitamente sottoscritta, il procedimento del carta libera, esente da bollo e debitamente del carta libera, esente d

da parte del contribuente, indirizzata all' Ufficio Tributi del Comune di Rottofreno mediante consegna a mano, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso P.E.C..

La richiesta deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione 🚊 della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla interessa della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla interessa della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla interessa della dichiarazione per rendere la propria risposta.

La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

- la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obbiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione; c.
- d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti alle lettere c), d) ed e) del comma 3, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

E' inammissibile l'istanza di interpello se:

- è priva dei requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b); a.
- b. non è presentata entro i termini di cui all'art.2, comma 2, del D.Lgs. n, 156/2015;
- non ricorrono le obbiettive condizioni di incertezza di cui all'art.11, comma 1, della L.n. 212/2000, così come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015;

- ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1, comma 693 della L. n. 147/2013;
- il contribuente invitato ad integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del presente comma, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

ART.26 – EFFETTI DEL DIRITTO DI INTERPELLO

L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente, inviata a mezzo PEC, raccomandata o a protocollo dell'Ente, impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello.

Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

La risposta dell'Amministrazione comunale vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro i termini, si intende che l'Amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto all'interpretazione fornita dal contribuente, deve essere osservata solamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata notificata.

Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo. Le risposte alle istanze di interpello rese dal Comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto all'art.6

del D.Lgs. n.156/2015.

La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al Responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

Il Responsabile del tributo, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta principio all'interpello forma restando la faceltà di presentazione di una propue integrazione di presentazione di una propue integrazione di una propue integrazione di presentazione di una propue integrazione di presentazione di presentazi rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

ART.27 – AUTOTUTELA

Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi sostanziali.

Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.

Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di auto- accertamento qualora si voglia estinguere parzialmente l'effetto.

Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi e assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie e i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Il responsabile del servizio può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- errore di persona a)
- evidente errore logico o di calcolo b)
- errore sul presupposto della tassa o dell'imposta c)
- d) doppia imposizione o tassazione
- mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti e)
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati g)
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale. h)

Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento, spetta all' responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale

Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione. all'imposizione di autoaccertamento, è data comunicazione all'imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione. contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento avanzate dai

ART.28 – DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel escotto proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con desione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adei dell'art.

base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

ART.29 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.

L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all' atto medesimo.

In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

ART.30 – ATTIVAZIONE

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART.31 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA D'UFFICIO

L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il g contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:

1. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
2. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
3. degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
4. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per si

accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per 3 l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

ART.32– ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto, istanza in carta libera di accertamento con adesione.

L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

ART.33 - ESAME DELL'ISTANZA E INVITO A COMPARIRE

In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario e comunque entro 30 giorni.

in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione

indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ART.34 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

Nell'atto di definizione vanno indicati:

- gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione
- la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;

definizione;

• le modalità di versamento delle somme dovute.

ART.35 – PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta.

ART.36 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione,

oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal occertamento dell'ufficio. contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART.37- RIDUZIONE DELLA SANZIONE

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

ART.38 - RICORSO E RECLAMO - MEDIAZIONE

Per le controversie di valore non superiore al limite dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/92, il ricorso produce anche gli effetti del reclamo - mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992 così come modificato dall'art 9 del D. lgs. n.156/2015.

Il valore della controversia è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.

L'istanza di reclamo – mediazione deve essere presentata a questo Ente prima del deposito del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. La mancata presentazione del reclamo è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione Tributaria.

L'istanza di reclamo - mediazione va inoltrata con le stesse modalità e nello stesso termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento previsti per il ricorso. In ogni caso, la richiesta deve riportare il contenuto integrale del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa; trascorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione Tributaria Provinciale depositando l'istanza di reclamo – mediazione, che si converte

in ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria Provinciale.

L'apertura del procedimento di mediazione comporta la sospensione per novanta giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentirne lo svolgimento (il termine di novanta giorni à sospesa del 1º agosto el 21 agosto). di novanta giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto).

La mediazione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione, delle somme

dovute, o, in caso di rateizzazione, della prima rata ai sensi dell'art.8 del D. lgs. n. 218/1997.

Il Funzionario Responsabile della mediazione è il responsabile dell'Ufficio Legale e in sua assenza il Segretario Generale.

ART 39 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Spetta al Sindaco quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o transigere; a tale scopo il Sindaco può delegare il Funzionario Responsabile del tributo o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

ART.40 -CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E TRANSAZIONE

Il soggetto chiamato a gestire il contenzioso tributario (art.28), qualora lo ritenga opportuno, ricorre alla conciliazione giudiziale allo scopo di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.

Con riferimento alla procedura e agli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

La conciliazione fuori udienza si concretizza con accordo conciliativo sottoscritto dalle parti volto alla definizione totale o parziale della controversia stessa. Tale accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente o per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Il versamento deveavvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo. In caso di rateizzazione, entro il terminedi venti giorni deve essere disposto il pagamento della prima rata.

In caso di inadempimento il Comune dovrà informare il Giudice Tributario al fine della prosecuzione del giudizio, ovvero proporrà tempestivo reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione.

Qualora ne ricorrano i presupposti, il medesimo soggetto, previo parere del Revisore dei Conti, può disporre con provvedimento motivato una transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile e seguenti.

F.to Dott.ssa Laura Cassi

CAPO V – RISCOSSIONI E PAGAMENTI

ART. 41- RISCOSSIONE COATTIVA

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1 comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- il Comune di Rottofreno;

 il Comune di Rottofreno;
 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
 i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

ARTICOLI 42 INTERESSI MORATORI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 1 comma 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

ARTICOLO 43 – COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA

ARTICOLO 43 – COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA

I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

ber

ART.44 – RATEIZZAZIONE

Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Nel caso di importi complessivamente dovuti superiori a 20.000,00 euro il beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata per l'intero periodo di rateazione aumentata di un anno. La fidejussione dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima 🖹 della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento didue rate consecutive, a semplice richiesta del comune.

Non è richiesta fidejussione nel caso in cui il debitore provveda al versamento di un importo, a titolo di

prima rata, tale per cui la somma residua del debito risulti di importo inferiore a 20.000,00 euro.

La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica dovrà essere adeguatamente motivata e documentata. Al fine di verificare la temporanea situazione di difficultà un constituzione di difficultà economica dovrà essere adeguatamente motivata e di difficultà economica dovrà essere adeguatamente motivata e di difficultà economica di difficultà economica dovrà essere adeguatamente motivata e di difficultà economica di difficultà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000. Il Comune si riserva di richiedere

documentazioni comprovanti lo stato di difficoltà economica e di effettuare verifiche sulla documentazione prodotta.

L'importo di ciascuna rata deve essere maggiorato dell'interesse legale, a decorrere dalla data di scadenza del debito e delle spese di riscossione e gestione della rata stessa. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.

L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende la riscossione coattiva.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di fidejussione, il funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
- Le sanzioni sono applicate per intero.

Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata/tributo che provvede con apposito provvedimento.

Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo, e degli atti successivi, possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. Rottofreno, 15/01/2024

F.to Dott.ssa Laura Cassi

essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.

Sono fatti salvi i provvedimenti di rateazione in essere al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART.45 – INTERRUZIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore ad euro 500,00, con la sola esclusione dei contributi sociali assistiti da legge specifica che ne vincola la destinazione, verifica se il beneficiario è inadempiente con l'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più titoli di pagamento e, in caso affermativo, sospende il pagamento e segnala la circostanza agli uffici competenti per i provvedimenti conseguenti.

ART.46 - CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

I Responsabili delle Entrate Patrimoniali e Tributi comunicano annualmente al Servizio Ragioneria l'elenco dei crediti ritenuti inesigibili al fine del relativo discarico.

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del Servizio interessato, previa verifica del responsabile del Servizio finanziario, e su parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2024.

Verbale 62 del 07/12/2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE IN OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE: APPROVAZIONE MODIFICHE.

Ш

DIGITALE11/12/2023

del

N.0023595/2023 pretta Gagliardelli

Protocollo

COMUNE d

CONFORME ALL'ORIGINALE

DI ROTTOFRENO li Rottofreno Il Revisore Unico Dott.ssa Loretta Gagliardelli, nominata con delibera consiliare n. 20 del 21/04/2022, esecutiva, Revisore dei conti del Comune di Rottofreno per il triennio 2022/2025,

Premesso che:

l'articolo 52 del d. Igs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. Igs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

Rottofreno, 15/01/2024

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con delibera di C.C. n.24 del 31/03/2000 e modificato con atto di C.C. n. 8 del 21/03/2017 e con atto di C. C. 16 del 28/07/2020;

Visto lo schema di modifica ed integrazione al sopraccitato Regolamento;

Preso atto che l'amministrazione con le modifiche ha inteso prioritariamente introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione quale strumento deflattivo del contenzioso per garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto;

Considerato che il regolamento aggiornato rispetta le disposizioni normative vigenti in materia;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Esprime parere favorevole

Alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente in oggetto: "Regolamento generale delle Entrate: approvazione modifiche." equità, efficacia, economicità e trasparenza e stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il 😤

Maranello, 07/12/2023

Il Revisore Unico (Dott.ssa Loretta Gagliardelli) f.to digitalmente